

RELAZIONE MINISTERIALE DL 90/214

L'articolo 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana) dispone la soppressione:

- del Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- a decorrere dall'1 ottobre 2014, delle sezioni distaccate di TAR, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, entro il 15 settembre 2014, con proprio decreto, a stabilire le modalità di trasferimento del contenzioso pendente e delle risorse umane e finanziarie presso il TAR della relativa regione;

- del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e le relative competenze sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

L'articolo 38 (Processo amministrativo digitale) mira ad accelerare l'introduzione del processo amministrativo telematico. A tal fine prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l'aggiornamento del processo amministrativo telematico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato previo avviso del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e dell'Agenzia per l'Italia digitale, che deve intervenire entro trenta giorni dalla richiesta, in mancanza del quale si procede comunque all'adozione del decreto.

L'articolo 40 (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici) è volto a dettare disposizioni acceleratorie in materia di rito processuale degli appalti, superando l'attuale sistema in materia di tutela cautelare che prevede, mediante una pronuncia di accoglimento sulla domanda cautelare, la sospensione dell'aggiudicazione definitiva sino alla definizione, nel merito, del giudizio.

L'intento della norma è quello di superare detto sistema, giungendo alla definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata.

A tal fine, il comma 1, lettera a), prevede che, nella sola materia degli appalti pubblici – e nell'ipotesi in cui la controversia non sia stata definita alla prima camera di consiglio -, viene fissata un'udienza entro trenta giorni dalla costituzione delle parti diverse dal ricorrente nell'ambito della quale il Collegio decide la controversia con sentenza in forma semplificata.

L'effetto è quello di introdurre un termine (i trenta giorni sopra citati) entro i quali il giudizio viene ad essere comunque deciso, superando un sistema che prevedeva che l'ordinanza cautelare di accoglimento aveva l'effetto di impedire la sottoscrizione del contratto sino alla celebrazione dell'udienza pubblica.

L'unica eccezione alla definizione del giudizio con sentenza breve è quella dettata da esigenze di integrazione del contraddittorio o da esigenze istruttorie.

In questo caso, il collegio adotta, con ordinanza, i relativi provvedimenti, tra cui la conferma o modifica delle misure cautelari monocratiche, rinviando ad una successiva udienza che dovrà tenersi nei 30 giorni successivi.

Con il comma 1, lettera b) si prevede che nell'ipotesi in cui il Collegio dispone, con la stessa ordinanza di fissazione della discussione del merito del ricorso, le misure cautelari di cui al comma 4 dell'art. 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione di una cauzione.

Il comma 1, lettera c), nel prevedere che il Tribunale deposita la sentenza entro venti giorni dall'udienza di discussione, consente alle parti di chiedere al Collegio l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.

Il comma 2 prevede, in ultimo, che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi il cui ricorso sia stato depositato in una data successiva all'entrata in vigore delle norme in esame.

Le disposizioni non introducono ulteriori oneri amministrativi e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 41 (Misure per il contrasto all'abuso del processo), al comma 1, lettera a), incide sulla disciplina delle spese di giudizio prevista all'articolo 26 del Codice del processo

amministrativo, stabilendo che il giudice, anche d'ufficio, possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma determinata in via equitativa, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.

Il comma 1, lettera b), è diretto a modificare, limitatamente alle controversie in materia di appalti, la disciplina relativa alla condanna d'ufficio per lite temeraria prevista dall'articolo 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo, stabilendo che l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al limite fissato in detta norma, con un evidente effetto deflattivo in relazione all'instaurazione di controversie in cui la parte soccombente agisca o resista temerariamente in giudizio.

L'articolo 42 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo) introduce il comma 17-*bis* all'art. 16 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (relativo alle comunicazioni e notificazioni per via telematica), per specificare che le disposizioni contenute nei commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche al processo amministrativo.

L'articolo 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile) prevede che i giudizi innanzi alla Corte dei conti possano essere svolti validamente con modalità informatiche e telematiche, sempre che sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine si rinvia, in termini operativi, ai decreti del Presidente della Corte dei conti di cui all'art. 20-*bis* del decreto legge n.179/2012.

E' prevista una norma di rinvio che chiarisce l'applicabilità al processo contabile delle disposizioni di cui all'art. 16, 16-ter e 16-quater del predetto decreto legge.

L'articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) contiene modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 riguardante l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, volte a garantire l'uniforme applicazione dello stesso sul territorio nazionale.

In particolare, dinanzi al tribunale ordinario si prevede l'obbligatorietà del deposito telematico per i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli iniziati prima di tale data esso rimane facoltativo, ma sino al 31 dicembre 2014; dinanzi alle Corti di appello si prevede l'obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2015. Il regime riguarda esclusivamente gli atti depositati dai difensori e dai soggetti delegati o nominati dall'autorità giudiziaria.

Si porta così a compimento il progetto di informatizzazione degli uffici giudiziari di merito della giustizia ordinaria.

L'articolo 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza) contiene modifiche ad alcune norme del codice di procedura civile. In particolare:

- sul contenuto del processo verbale (articoli 126 e 207 del codice di procedura civile), al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alle peculiarità del processo telematico, si elimina l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte del testimone, così evitando il compimento di attività manuali (quali: stampa del verbale di udienza, sua sottoscrizione con le modalità tradizionali e successiva digitalizzazione per il suo inserimento nel fascicolo informatico) per lo svolgimento delle quali è necessario l'impiego di preziose risorse umane e materiali che possono invece essere più utilmente destinate ad altri scopi;

- pubblicazione e comunicazione della sentenza (articolo 133 del codice di procedura civile). Al riguardo si dispone che la sentenza venga comunicata integralmente, (dispositivo e motivazione) ai difensori. Ciò al fine di superare un dubbio interpretativo, sorto dal contrasto tra l'art. 133, secondo comma codice di procedura civile, di carattere speciale e previgente (che prevede la comunicazione del dispositivo della sentenza) e l'art. 45 disp. att. del codice di procedura civile, modificato con l'articolo 16, comma 3, lett. c, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, di carattere generale e cronologicamente successiva (che prevede la comunicazione del testo integrale del provvedimento).

L'articolo 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53), al comma 1, contiene modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, riguardante le notificazioni di atti da parte degli avvocati, disponendo in particolare:

1) alla lettera a), l'eliminazione della necessità dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine circondariale forense presso il quale l'avvocato è iscritto per la notifica a mezzo di posta elettronica certificata. La modifica tiene conto, da un lato, che vi sono casi in cui la notifica con posta elettronica certificata è l'unica consentita e, dall'altro, che l'attuale prevista autorizzazione costituisce una cautela non più necessaria, in considerazione dell'estrema affidabilità del sistema di posta elettronica certificata, che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio (così come previsto dall'articolo 9, comma 2 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata);

2) alla lettera b), quale modifica consequenziale della precedente, l'eliminazione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 3-bis della legge che prevede l'indicazione nella relazione di notifica redatta dal difensore degli "estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto"

3) alla lettera c), quale modifica consequenziale delle precedenti, l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge su citata, alle notifiche a mezzo di posta elettronica certificata;

4) alla lettera d), l'esenzione dall'obbligo di pagare l'importo previsto dall'articolo 10 della n.53/1994 per le notifiche telematiche, al fine di incentivare il ricorso da parte degli avvocati a tale tipologia di notifica. Il recupero della conseguente perdita di gettito è ottenuto con un corrispondente aumento del contributo unificato.

Il comma 2 aggiunge il comma 3-bis all'articolo 16-quater del decreto legge n. 179/2012, che chiarisce che alla giustizia amministrativa non si applicano i commi 2 e 3 dello stesso art. 16-quater.

L'articolo 47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione), modificando il comma 12 dell'articolo 16 del decreto legge n. 179/2012, proroga fino al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013) per la comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero della giustizia dell'indirizzo PEC dedicato alla giustizia, al fine di consentire a tutte le pp. aa. di ottemperare a detto adempimento.

L'articolo 48 (Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche) al comma 1 modifica l'articolo 530 del codice di procedura civile (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita*) disponendo che il giudice dell'esecuzione - nel fissare le condizioni di vendita delle cose pignorate - deve prescrivere che la stessa abbia luogo con modalità telematiche, salvo che ciò non sia pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura o per gli interessi dei creditori. La modalità telematica consente infatti maggiore trasparenza nonché probabilità di liquidazioni dei beni più elevate.

Il comma 2 contiene una previsione di diritto transitorio, fissando l'obbligo di vendita con modalità telematiche a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 49 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato) ha la finalità di incentivare l'uso delle modalità telematiche nel processo tributario consentendo un cospicuo risparmio dei costi sostenuti per l'utilizzo dei servizi postali.

In particolare:

-al comma 1, si consente l'utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte processuale che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della PEC; in tal caso, essa può indicare nel ricorso una PEC presso la quale ricevere le proprie comunicazioni processuali. Si prevede, inoltre, il perfezionamento delle comunicazioni con il deposito in segreteria degli atti qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario;

-al comma 2 viene apportata una modifica all'articolo 248, comma 2, del D.P.R. nr. 115/2002, (Testo Unico in materia di spese di giustizia) con la quale si prevede la possibilità di inviare al domicilio eletto, anche digitale, l'invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato. E' fatto salvo il contenuto della convenzione prevista dall'art. 1,

comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito.

L'articolo 50 (Ufficio per il processo)

Sulla base dei positivi risultati raggiunti in molti Paesi europei, in Italia si è diffusa la consapevolezza dell'utilità, nell'ottica dell'incremento della produttività, di uno *staff* che coadiuvi i giudici nell'espletamento delle loro molteplici attività, ancillari rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione (fra le quali, ad esempio, quella di supporto per il miglior utilizzo degli strumenti informativi).

Per soddisfare queste esigenze la norma, al comma 1, introduce, per le corti di appello, i tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, l'ufficio per il processo, costituito attraverso l'inserimento in una specifica struttura organizzativa composta da personale di cancelleria e giovani laureati scelti fra i più meritevoli ammessi al tirocinio formativo, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Per quanto riguarda, invece, la magistratura onoraria, l'ufficio per il processo, costituito presso le corti di appello, verrà composto dai giudici ausiliari istituiti ex art. 62 e ss. del DL n. 69/2013 e quello presso i tribunali ordinari dai giudici onorari di tribunale.

Il Consiglio superiore ed il Ministro della giustizia sono individuati dal comma 2, per le loro rispettive competenze, a dare attuazione all'ufficio per il processo, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta, dunque, di un progetto di razionalizzazione del servizio giustizia, teso al contempo a rivedere i moduli organizzativi di cancelleria e del lavoro del giudice ed a dare impulso all'utilizzazione delle risorse informatiche.

Al fine di incentivare il ricorso allo stage formativo si prevede il ripristino di una norma già contenuta nel decreto legge n.69/2013 e poi venuta meno con la legge di conversione, a seguito della netta opposizione delle Scuole di Specializzazione. Il riferimento è al comma 12 dell'art. 73, che prevedeva la possibilità, per lo stagista che ha terminato il percorso formativo di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, di accedere al concorso in magistratura, senza dover conseguire il diploma presso una scuola di specializzazione.

L'articolo 51 (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)

al comma 1 modifica l'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n.1196 in materia di ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, prevedendo la riduzione, per i soli uffici giudiziari delle corti di appello e dei tribunali ordinari, dell'orario di cancelleria di apertura al pubblico, da cinque a tre ore al fine di consentire loro di dedicare una parte dell'orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse al deposito telematico degli atti.

Il comma 2 prevede, mediante l'aggiunta di un periodo al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, che il deposito telematico degli atti processuali può essere tempestivamente effettuato entro la fine del giorno di scadenza, senza alcuna indicazione oraria, ribadendo il principio di cui all'art. 155 del codice di procedura civile che prevede il computo a giorni dei termini. Tale disposizione normativa si limita, dunque, a rendere evidente l'applicazione delle predette disposizioni codicistiche al deposito degli atti con modalità telematiche.

L'articolo 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

reca modifica all'articolo 16-bis del d.l. n. 179/2012. In particolare, la lettera a), nella logica di riorganizzazione delle cancellerie di tutti gli uffici giudiziari, connessa all'impiego degli strumenti informatici, prevede che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché di provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici e muniti dell'attestazione di conformità, equivalgano all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. Tale attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice, ai quali la norma conferisce il potere di autenticare gli atti di parte, quelli degli ausiliari del giudice ed i provvedimenti giudiziari dei fascicoli, di parte e d'ufficio, contenuti nel fascicolo informatico. Tali atti sono infatti contenuti in originale nel fascicolo e quindi il difensore e l'ausiliario ben possono attestare la conformità della copia all'atto originale. Ciò consentirà di liberare le risorse necessarie per adibire i cancellieri a compiti più qualificati di assistenza al giudice e, in particolare, a seguito di idonea riqualificazione, di inserirli nell'ufficio per il processo.

Per quanto riguarda il duplicato, invece, si è ritenuto sufficiente un mero richiamo all'art. 23-bis, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non si è ritenuto di limitare il valore giuridico della copia conforme ai soli fini processuali, perché l'uso che della copia si può fare riguarda anche attività non processuali, ad esempio per la notificazione, o per la trascrizione, annotazione ed iscrizione nei pubblici registri (e cioè: immobiliare o quelli previsti dal codice della navigazione, quello gestito dal registro delle imprese, ecc.).

La lettera b) introduce l'articolo 16 *sexies* al d.l. n.179/2012, riguardante il Domicilio digitale.

La modifica, in linea con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, impone la notificazione all'indirizzo PEC, quando il difensore ne è regolarmente munito, anche se non ha eletto domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario in cui è incardinata la causa.

Inoltre al comma 2, al fine di incentivare il più possibile il ricorso da parte del difensore e degli ausiliari del giudice al potere di estrarre copia degli atti processuali, di quelli degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti giudiziari e di attestarne la conformità all'originale, si è ritenuto necessario superare l'attuale sistema contrassegnato dal pagamento parcellizzato dei diritti di copia, apportando modifiche al T.U. spese di giustizia. Si garantisce l'invarianza del gettito, attraverso la forfettizzazione degli importi ricavati a titolo di diritti di copia, aumentando il contributo unificato percentualmente e in misura strettamente corrispondente. Ciò eviterà a colui che estrae la copia di dover sostenere l'esborso aggiuntivo della commissione dovuta, per i pagamenti telematici, in favore del sistema bancario e o della spa Poste italiane, con conseguente abbattimento dei costi del servizio giustizia.

Peraltro, la legge di stabilità per il 2014 ha già inserito il comma 1-*bis* dell'art. 269 del dpr 115/2002, esentando – nel procedimento civile, penale, amministrativo, contabile – il pagamento dei diritti di copia per le copie senza certificazione di conformità, estratte dal fascicolo informatico. La predetta disposizione è stata replicata anche per il processo tributario, interpolando l'art. 263 del medesimo dpr.

Con il presente intervento normativo, per quanto riguarda le copie senza certificazione di conformità, si è provveduto ad emendare la norma già introdotta dalla suddetta legge di stabilità, prevedendo la sua applicazione a tutti i soggetti abilitati ad accedere al fascicolo informatico, quando la copia è estratta con modalità telematiche (mentre attualmente l'art. 268 comma 1-*bis* richiede che anche la costituzione sia avvenuta con modalità telematiche, requisito incompatibile con la normativa sul processo civile telematico, che non impone il deposito telematico del primo atto difensivi della parte. Pertanto, il rilascio da parte del cancelliere di copia senza certificazione di conformità con modalità tradizionali (e cioè non telematiche) rimane assoggettato all'obbligo del pagamento del diritto di copia.

Per quanto riguarda invece la copia conforme, il soggetto a cui con l'intervento normativo in commento viene conferito il potere di autenticazione e che attesta la conformità della copia stessa, non è tenuto a pagare il diritto di copia.

Analoghe disposizioni sono state collocate nel corpo dell'art. 40 del dpr n.115/02, perché gli artt. 268 e 269 hanno natura di norme transitorie, destinate a perdere efficacia con l'entrata in vigore del regolamento previsto dal predetto art. 40.

L'articolo 53 (Norma di copertura finanziaria), al fine di evitare che l'esenzione dall'obbligo di pagamento il diritto di copia estratta dal fascicolo informatico comporti una perdita di gettito, prevede un corrispondente incremento del contributo unificato, nei ristretti limiti necessari per garantire l'invarianza del gettito stesso.

Peraltro, va osservato che in concreto l'esenzione dal diritto di copia abbinata al lieve aumento del contributo unificato si tradurrà, da un lato, in una modernizzazione del sistema di pagamento, in linea con l'obbligatorietà del processo telematico e, dall'altro, consentirà una contrazione dei costi del servizio, perché verrà meno quello relativo alle prestazioni del sistema bancario, connesse ad ogni transazione.